

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.413

del 6.11.2003

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari. SEPA Srl c/Coop.SALVADOR ALLENDE e Comune di Molfetta. Ricorso in appello per la riforma della sentenza n.305/03 resa dal Tribunale di Trani nella causa n.4950/02 (indennità per opere eseguite su immobile di proprietà).

L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Dott.Mauro MAGARELLI - **Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'11.11.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.1752 del 04.12.1992, affidava il patrocinio all'Avv. Vito de Pinto per la rappresentanza nel giudizio civile n.4950/92 proposto dinanzi al Tribunale di Trani – a cura degli Avv.ti Mauro e Girolamo Gadaleta – dalla S.r.l. SEPA, in persona del suo Amministratore Unico Sig. Alba Giovanni, per la condanna alla corresponsione di indennità derivante da opere eseguite su immobile in proprietà, subordinatamente anche ex art.2041 c.c. per l'arricchimento derivato dalla annessione delle opere eseguite dalla convenuta Soc. Coop. "Salvator Allende" sul suolo di proprietà del Comune, oltre maggior danno ex art.1224 c.c.;
- Il GOA dell'adito Tribunale di Trani, Con sentenza n.305/03 Sent. resa sul giudizio de quo, ha rigettato la domanda e condannato la Società SEPA al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente, in favore della Coop. Edilizia "Salvator Allende", in € 2.305,98, oltre oneri fiscali, ed, in favore del Comune di Molfetta in € 2.596,61, di cui € 84,70 per spese borsuali, € 1.368,61 per diritti ed € 1.143,30 per onorari, oltre il 10% su diritti ed onorari per spese forfettarie, nonché IVA e CAP, come per legge;
- Con missiva prot. n.28343 del 23 giugno 2003 l'Avv. de Pinto ha informato, trasmettendone copia, che in data 13.06.2003, avverso la detta sentenza (notificata dal Ns. legale alla società soccombente per l'eventuale esecuzione forzata in relazione alle spese legali), la S.r.l. SEPA ha proposto atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari per l'udienza del **30.11.2003**, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
 - "1°) in linea istruttoria ammettere CTU richiesta dall'appellante sin dal primo grado, per determinare il minor valore dell'immobile ceduto dall'appellata Coop. S. Allende a titolo di parziale corrispettivo dell'appalto nonché determinare l'ingiustificato arricchimento conseguito dal Comune di Molfetta a seguito dell'esecuzione delle opere su suolo del menzionato appellato.
 - 2°) Accertare e dichiarare che l'appellante è tenuta ad essere indennizzata dalla Cooperativa appellata per aver ricevuto a titolo di parziale corrispettivo un immobile di valore inferiore a quello indicato.
 - 3°) Determinare, quindi, il minor valore del bene trasferito in favore dell'appellante e condannare la Cooperativa appellata a rimborsare la somma così determinata oltre interessi e danno da svalutazione.
 - 4°) Accertare e dichiarare che il Comune di Molfetta si è ingiustificatamente arricchito a seguito dell'esecuzione delle opere eseguite dall'appellante su suolo di proprietà di quest'ultimo e condannarlo a titolo di ingiustificato arricchimento a corrispondere all'appellante un'indennità da accertarsi mediante disponendo CTU oltre interessi e danno da svalutazione.

- 5°) Condannare in ogni caso l'appellata Cooperativa S.Allende al pagamento di un indennizzo ex art.2.041 c.c. per l'esecuzione di opere su suolo altrui e per tutti i danni derivati dal suo adempimento oltre interessi e risarcimento del maggior danno.
 - 6°) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.”;
 - Ritenuto, risultando la pretesa destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, verità acclarata già dal giudice di prime cure, necessario resistere anche nel II grado del giudizio proposto dalla S.r.l. SEPA dinanzi alla Corte di Appello di Bari per la riforma della sentenza n.305/2003 resa dal GOA del Tribunale di Trani sul ricorso n.4950/92, al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso;
 - Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Vito de Pinto da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Vito de Pinto, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Azzarita n.113, per la rappresentanza nel giudizio in appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dalla S.r.l. SEPA, come legalmente rappresentata, c/ la Coop. Edilizia “S. Allende” ed il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.